



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

Circolare 217/2020

22/10/2020

Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125. Proroga al 31 ottobre 2020 dei termini per l'invio delle domande di trattamento di integrazione salariale. Messaggio INPS 3729/2020.

Si segnala che con il messaggio n.3729, l'INPS ha fornito chiarimenti in ordine a quanto disposto dal recente decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID" (vedi Circolare CASARTIGIANI n.193/2020).

A tal proposito l'INPS, con riferimento alle materie di propria competenza, evidenzia la previsione dell'articolo 3 con cui si prorogano al 31 ottobre 2020 le scadenze dei termini di decadenza per l'invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati), precedentemente fissati al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020, rispettivamente dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. L'Istituto rende noto quindi, che le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, riferite alle richiamate disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 104/2020, inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020.

In considerazione del susseguirsi delle disposizioni che hanno riguardato, modificandoli, i termini di decadenza di cui trattasi, in allegato si riporta di seguito una tabella di riepilogo delle scadenze, come da ultimo prorogate dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 125/2020.

Scadenza Invio domande Cassa integrazione

Periodi	Scadenza originaria	Termine decadenza invio domande di Cassa COVID	Riferimento normativo
A regime		Entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa	Art.1, c. 2 DL 52/20 Art. 1, c. 5 del DL 104/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

1	Considerata l'entrata in vigore del DL 52/20 (17/6/2020), la norma ha introdotto un regime particolare, in sede di prima applicazione della disposizione, che copre i periodi di sospensione/riduzione iniziati a "maggio 2020"	17/7/2020 (30°giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.	Entro il 31/10/2020	Art. 1, c. 2 DL 52/20 Art. 1, comma 9, del DL 104/20 (L.126/20) Art. 3 del DL 125/20
2	Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23/2/2020 e il 30/4/2020 ,	Entro il 15/7/2020		
3	Periodi di sospensione/riduzione iniziati a "giugno 2020"			
4	Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio a "luglio 2020"		Entro il 31/10/2020	Art. 1, c. 10, DL 104/20 (L.126/20), Art. 3 del DL 125/20

Scadenza Invio modelli pagamento S41/S43

	Periodi	Scadenza originaria	Termine decadenza invio modelli di pagamento S41/S43	Riferimento normativo
	A regime		Entro la fine del mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione o riduzione attività lavorativa ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda*	Art.1, c. 3 DL 52/20 Art. 1, c. 6 del DL 104/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
1	Periodi riferiti a sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che terminano a marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (domande presentate dopo il 18 giugno)	Entro il 31/07/2020	Entro il 31/10/2020	Art. 1, c. 2 DL 52/20 Art. 1, comma 9, del DL 104/20 (L.126/20) Art. 1, comma 10, del DL 104/20 (L.126/20)
2	Periodi riferiti a sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che terminano a luglio 2020	Entro il 31/08/2020		Art. 3 del DL 125/20

* L'INPS sta provvedendo a notificare, a mezzo PEC, anche le autorizzazioni inerenti ai provvedimenti di CIG in deroga INPS.

Infine l'INPS precisa che - con riferimento all'ulteriore periodo di nove settimane di trattamenti di cassa integrazione previsto dal decreto-legge n. 104/2020, data la possibilità di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 - la trasmissione delle domande riferite al secondo periodo di nove settimane di trattamenti è già possibile a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto. Il

rispetto delle condizioni stabilite dal decreto-legge n. 104/2020, ossia che le prime 9 settimane di cassa integrazione sia già stato interamente autorizzato, sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

Allegato n.1: Messaggio INPS n. 3729/2020